



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA

MBAC-SA-SAR
DIP13
0000375 06/03/2014
Cl. 34.01.00/7

Prot. n. 375 del 6.3.2014
Cl. 34.01.00/7

Ai Sigg. Sindaci
Di tutti i comuni della Sardegna

Allegati n.

Risposta a nota n. del

Ai Presidenti o Rappresentanti di tutti gli Enti
e Istituti Pubblici della Sardegna

OGGETTO: Archivi di Enti pubblici - Adempimenti

A distanza di un decennio dall'emanazione del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Dlgs n. 42/2004), da parte degli EE. PP. ancora si verificano, purtroppo, violazioni delle principali norme in esso previste a tutela degli archivi correnti, di deposito e storici.

In particolare si registra la tendenza a disattendere la norma che prevede la preventiva autorizzazione del soprintendente per "*l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali*" (art.21, c.4).

Sembra quindi opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. su alcuni articoli del suddetto *Codice*, la cui inosservanza è punita con sanzioni amministrative e penali (Parte IV, Titt. I-II).

A tal fine si riportano tali articoli nell'elenco allegato, che potrà fungere da agile guida in caso di interventi volontari sui complessi documentari (spostamenti, ordinamenti, inventariazioni, censimenti, scarti, digitalizzazioni, restauri) o in caso di iniziative di valorizzazione e fruizione (consultazione, fotoriproduzione, mostre, prestiti etc.).

Restando a disposizione per ogni precisazione o chiarimento e si inviano distinti saluti.



N. Soprintendente
dott.ssa Monica Grossi

Responsabile dell'istruttoria anna.castellino@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA

Dlgs n., 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

SELEZIONE ARTICOLI SUI BENI ARCHIVISTICI

- Articolo 10
Beni culturali

2. Sono inoltre beni culturali:

[omissis]

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

- Articolo 20
Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi non possono essere smembrati.

- Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA

5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

- Articolo 27
Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

- Articolo 30
Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.

- Articolo 31
Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

- Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
[omissis] degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

- Articolo 54
Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

[omissis]
d) gli archivi.



Ministero delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

Inoltre, relativamente alla **fruizione e valorizzazione** del Bene Culturale, si richiama all'osservanza di quanto previsto dai seguenti articoli:

- Articolo 101

Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

[omissis]

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

- Articolo 103

Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

Si richiama infine quanto stabilito relativamente alla **consultabilità** degli archivi dai seguenti articoli:

- Articolo 122

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA

diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. *[omissis]*

- Articolo 123

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

- Articolo 124

Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

- Articolo 125

Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

- Articolo 126

Protezione di dati personali



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.